

Bruxelles, 14 aprile 2016  
(OR. en)

7920/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0011 (COD)**

---

**VOTE 18  
INF 61  
PUBLIC 20  
CODEC 450**

#### **NOTA**

- 
- Oggetto:
- Risultato della votazione
  - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
    - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
    - Risultato della procedura scritta conclusa l'8 aprile 2016
- 

Il risultato della votazione sull'atto legislativo in oggetto figura nell'allegato della presente nota.

Documento di riferimento:

5419/16

approvato dal Coreper, parte seconda, del 6.4.2016

Le dichiarazioni e/o motivazioni di voto sono allegate alla presente nota.

---



General Secretariat of the Council

Institution: Council of the European Union  
 Session:  
 Configuration:  
 Item: 2012/0011 (COD) (Document: 5419/16)  
 Voting Rule: qualified majority  
 Subject: Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

| Vote              | Members | Population (%) |
|-------------------|---------|----------------|
| Yes               | 27      | 98,31%         |
| No                | 1       | 1,69%          |
| Abstain           | 0       | 0%             |
| Not participating | 0       |                |
| Total             | 28      |                |

Sitting date: 08/04/2016

Final result



| Member State    | Weighting | Vote | Member State   | Weighting | Vote |
|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|------|
| BELGIQUE/BELGIË | 2,21      |      | LIETUVA        | 0,57      |      |
| БЪЛГАРИЯ        | 1,42      |      | LUXEMBOURG     | 0,11      |      |
| Ceská republika | 2,05      |      | MAGYARORSZÁG   | 1,94      |      |
| DANMARK         | 1,11      |      | MALTA          | 0,08      |      |
| DEUTSCHLAND     | 15,93     |      | NEDERLAND      | 3,37      |      |
| EESTI           | 0,26      |      | ÖSTERREICH     | 1,69      |      |
| ÉIRE/IRELAND    | 0,91      |      | POLSKA         | 7,47      |      |
| ΕΛΛΑΔΑ          | 2,13      |      | PORTUGAL       | 2,04      |      |
| ESPAÑA          | 9,12      |      | ROMÂNIA        | 3,90      |      |
| FRANCE          | 13,04     |      | SLOVENIJA      | 0,41      |      |
| HRVATSKA        | 0,83      |      | SLOVENSKO      | 1,06      |      |
| ITALIA          | 12,07     |      | SUOMI/FINLAND  | 1,08      |      |
| ΚΥΠΡΟΣ          | 0,17      |      | SVERIGE        | 1,92      |      |
| LATVIJA         | 0,39      |      | UNITED KINGDOM | 12,73     |      |

\* When acting on a proposal from the Commission or the High Representative, qualified majority is reached if at least 55 % of members vote in favour (16 MS) accounting for at least 65% of the population

For information: <http://www.consilium.europa.eu/public-vote>

**DICHIARAZIONI****Dichiarazione della Commissione**

La Commissione deplora la modifica della sua proposta iniziale con la soppressione dei considerando 136, 137 e 138 relativi all'acquis di Schengen. La Commissione ritiene che per quanto riguarda in particolare i visti, il controllo delle frontiere e il ritorno, il regolamento generale sulla protezione dei dati costituisca un ampliamento dell'acquis di Schengen per i quattro Stati associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

**Dichiarazione della Repubblica ceca**

La Repubblica ceca accoglie con favore l'adozione della posizione del Consiglio e la conclusione dei negoziati. La Repubblica ceca ha sostenuto i negoziati in modo attivo e costruttivo e apprezza il fatto che molte preoccupazioni siano state dissipate, come il rapporto con gli accordi internazionali in vigore o il rafforzamento della cooperazione reciproca tra le autorità di controllo.

Tuttavia, la Repubblica ceca continua a essere seriamente preoccupata in merito a diverse questioni.

In primo luogo, la Repubblica ceca non è convinta che l'applicazione del regolamento per quanto riguarda i titolari del trattamento all'estero sarà sufficientemente efficace. Ciò potrebbe indurre un falso senso di sicurezza da parte dei cittadini europei.

In secondo luogo, la Repubblica ceca si rammarica che l'attuale direttiva sia stata seguita ben troppo pedissequamente. A titolo di esempio, non è stato possibile sostituire la categoria casistica dei "dati personali sensibili" con un più sistemico approccio basato sul rischio, benché la reale sensibilità dei dati a carattere personale e la conseguente necessità di protezione possano variare in funzione del trattamento.

In terzo luogo, la Repubblica ceca è preoccupata per i limiti massimi delle sanzioni amministrative associati a reati vagamente definiti. Inoltre, facendo riferimento sia all'importo fisso che all'importo basato sulla forza economica, a seconda di quale sia più elevato, le sanzioni amministrative colpiscono ancor di più le piccole e medie imprese, che sono spesso i motori dell'innovazione.

In quarto luogo, la Repubblica ceca si rammarica che non si sia fatto più ampio affidamento sull'approccio basato sul rischio e che taluni requisiti impongano ai titolari del trattamento e ai responsabili del trattamento oneri amministrativi e di altro tipo sproporzionati.

Infine, la Repubblica ceca ritiene che il periodo di adeguamento sia irragionevolmente breve, poiché occorrerà valutare e, ove necessario, modificare molte disposizioni legislative.

### **Dichiarazione del Regno Unito**

Il Regno Unito sostiene l'accordo su un nuovo regime di protezione dei dati che fornisca un quadro armonizzato in tutta l'UE. Il Regno Unito intende avvalersi della facoltà che hanno gli Stati membri di applicare il regolamento in modo adeguato alla situazione interna.

Il Regno Unito ritiene che il progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati preveda obblighi ai sensi dell'articolo 48 sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie che sono soggetti all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, in riferimento alle disposizioni che stabiliscono norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di cui all'articolo 48, fatte salve altre disposizioni dei trattati, in conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21, il Regno Unito non ha esercitato il suo diritto di partecipazione e non sarà vincolato dalle suddette disposizioni.

### **Dichiarazione della Repubblica di Slovenia**

La Repubblica di Slovenia sostiene l'accordo su un nuovo regime UE di protezione dei dati.

La Repubblica di Slovenia ritiene che la protezione dei dati debba in primo luogo essere considerata un diritto umano individuale.

Pertanto, la Repubblica di Slovenia desidera ribadire la sua posizione secondo cui gli Stati membri conservano ancora il potere di sviluppare ulteriormente la protezione dei dati personali al fine di stabilire requisiti più rigorosi in conformità con la Carta, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le costituzioni nazionali.

Inoltre, dovremmo valutare nuovamente se gli asseriti interessi legittimi dei titolari del trattamento dei dati siano diritti umani - nonché se siano conformi alla costituzione.

## **Dichiarazione dell'Austria**

L'Austria ha sempre cercato di contribuire a un regolamento sulla protezione dei dati che rispetti i diritti fondamentali e tenga conto al tempo stesso degli interessi delle imprese. In passato è stato possibile trovare soluzioni idonee per una serie di questioni. Tuttavia, nonostante gli intensi e profusi sforzi delle presidenze e dell'Austria, alcune questioni importanti rimangono insolute (si vedano anche le nostre precedenti dichiarazioni nei docc. 1384/15 e 5455/16 ADD 1 REV 1). Nel complesso, l'Austria si rammarica pertanto di non essere in grado di approvare il testo di compromesso finale proposto.

Il livello di protezione dei dati a titolo del regolamento generale sulla protezione dei dati è per alcuni aspetti inferiore rispetto a quello garantito dall'attuale direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e dalla sua attuazione nella normativa nazionale sulla protezione dei dati. Non è possibile "compensare" tali lacune della legislazione UE attraverso il diritto nazionale in quanto la forma prevista dell'atto giuridico è il regolamento. Si tratta soprattutto dei seguenti punti:

- Le attività private sui media sociali non rientrano nel campo di applicazione della protezione offerta dal regolamento ("deroga relativa alle attività a carattere domestico"; considerando 18 e articolo 2, paragrafo 2, lettera c))

Non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente il problema fondamentale che l'uso privato dei dati può anche intaccare e violare i diritti fondamentali degli altri.

- Il regolamento prevede un livello inferiore rispetto all'attuale livello di protezione dei dati in Austria nel settore privato, in quanto elimina l'obbligo di dimostrare che gli interessi del titolare del trattamento "prevalgono" sugli interessi di riservatezza dell'interessato (articolo 6, paragrafo 1, lettera f))

Durante i negoziati l'Austria ha sottolineato più volte che non può accettare la formulazione e l'interpretazione degli interessi legittimi del titolare del trattamento dei dati. A nostro avviso, la semplice presenza degli interessi legittimi del titolare del trattamento - senza che sia necessario ponderarli rispetto agli interessi di riservatezza dell'interessato - non può giustificare il trattamento di dati.

Tuttavia, l'attuale intenzione di concedere pari valore a tali interessi promuove in pratica detto trattamento. Penalizza l'interessato in una situazione di questo genere, in quanto pone a carico dell'interessato l'onere di provare un interesse prevalente e in generale produce incertezza giuridica. L'obiettivo dovrebbe quindi essere garantire che, se deve essere ammissibile una limitazione dei diritti fondamentali, l'interesse del titolare del trattamento al trattamento stesso deve essere chiaramente superiore agli interessi di riservatezza dell'interessato. Il sistema attualmente proposto, che continua a essere imperniato esclusivamente sull'esistenza di un interesse legittimo del titolare del trattamento, che inoltre non deve necessariamente superare quello dell'interessato, porterà a una riduzione del livello di protezione, tenuto conto dell'applicabilità diretta del regolamento generale sulla protezione dei dati, ed è pertanto inaccettabile per l'Austria.

- Elusione del principio della limitazione della finalità attraverso regole poco chiare sulla possibilità di ulteriore trattamento dei dati per finalità cosiddette "compatibili" (articoli 5 e 6)

A nostro parere il problema fondamentale di questa disposizione è che il ricorso all'"argomento della compatibilità" deve essere possibile non solo per il titolare del trattamento che raccoglie per primo i dati ("stesso titolare del trattamento"), ma a ogni altro titolare del trattamento in una catena di trattamento (potenzialmente infinita).

- Possibilità di limitare i principi generali della normativa sulla protezione dei dati, quali la correttezza, la liceità o la proporzionalità da parte degli Stati membri o dell'UE

L'articolo 23 stabilisce le condizioni alle quali il legislatore dell'Unione o la normativa degli Stati membri può limitare l'applicazione di alcuni diritti e obblighi a titolo del regolamento generale sulla protezione dei dati. Il presente documento fa un riferimento piuttosto vago all'articolo 5 (principi generali), che prevede anch'esso eccezioni a tali principi.

Consideriamo, tuttavia, che i principi generali di protezione dei dati debbano applicarsi in tutti i casi contemplati dal regolamento generale sulla protezione dei dati, in modo che nessuna eccezione debba essere possibile. I principi generali comprendono principi quali la "correttezza", la "liceità" o la "proporzionalità". Poiché riteniamo che non debba essere possibile limitare i principi di base stessi, troviamo questa formulazione inaccettabile.

○ Possibilità di trasferire i dati all'estero sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento

Per l'Austria non è accettabile neanche la deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 1, che consente il trasferimento di dati a un paese terzo sulla base di un semplice interesse legittimo prevalente del titolare del trattamento. Di fatto, tale norma lascia la decisione di trasferire i dati a un paese terzo in gran parte alla discrezione del titolare del trattamento, senza previo intervento da parte dell'autorità di controllo. Di conseguenza, il fatto che il titolare del trattamento possa avere un interesse a trasferire i dati all'estero non dovrebbe costituire una base giuridica appropriata per il trasferimento.

Anche se l'ambito di applicazione della deroga è stato ridotto dalle recenti restrizioni supplementari ad essa applicate (obbligo di informare le autorità di controllo, limitazione ai casi individuali, concernenti solo un numero limitato di interessati, ecc.), essa risulta tuttora poco chiara.

○ Possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e al tempo stesso di proporre ricorso giurisdizionale

Da un lato, deve essere possibile proporre reclamo all'autorità di controllo (a norma del diritto amministrativo) e, al contempo, agire in giudizio per lo stesso caso. A nostro parere, questo duplice approccio proposto crea svariati problemi, ad esempio, in relazione alla cosa giudicata. Non è ancora possibile valutare appieno le conseguenze pratiche di tale disposizione.

---